Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 20 settembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 240 DEL 20 SETTEMBRE 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1959-1979 sorteggiate il 29 agosto 1968. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 5,50 % IV e V serie - ENI Gela 5,50 % sorteggiate il 4 settembre 1968. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Obbligazioni Selt Valdarno 6 % 1949-1974: Obbligazioni sorteggiate il 2 e 3 settembre 1968. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni 6 % 1963 sorteggiate l'11 settembre 1968. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., in Torino:** Obbligazioni 6 % 1949-1974 TETI sorteggiate il 4 settembre 1968. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Roma:** Obbligazioni 6 % 1949-1974 Soc. Romana di elettricità sorteggiate il 2 e 3 settembre 1968. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1968. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo - Ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1977 sorteggiate il 4 settembre 1968. — **Mediocredito Ligure - Ente di diritto pubblico, in Genova:** Rimborso obbligazioni 5,50 % 1963-1970. — **Comune di Napoli - IV Direzione - Ragioneria e finanze, debito unificato della « Città di Napoli »:** Rimborso di obbligazioni. — **Ditta Antonio Carcano, società per azioni, in Mandello del Lario (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1968. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni ex s.p.a. Birra Peroni Meridionale sorteggiate il 12 settembre 1968. — **Banca centrale di Credito popolare centrobanca, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1968. — **C.G.E. - Compagnia generale di elettricità, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazione di obbligazioni del 31 agosto 1968. — **Giulio Einaudi Editore, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1968. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Avvisi di rettifica.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 21ª seduta pubblica per mercoledì 25 settembre 1968, alle ore 17, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanze.

(8891)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968.

Nomina del presidente dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 14 luglio 1965, n. 901, sono state emanate norme per l'organizzazione degli enti di sviluppo e la loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1967, registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 230, con il quale il professore Decio Scardaccione è stato nominato presidente dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la lettera in data 25 maggio 1968, con la quale il professore Decio Scardaccione ha rassegnato le dimissioni dalla carica suddetta a seguito della sua elezione a componente del Senato della Repubblica;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un nuovo presidente dell'ente citato, in sostituzione del professore Decio Scardaccione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Le dimissioni rassegnate dal professore Decio Scardaccione dalla carica di presidente dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise sono accettate.

L'avvocato Nicola Rotolo è nominato presidente dell'ente predetto, in sostituzione del professore Decio Scardaccione e per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1968

SARAGAT

SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1968
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 36

(8758)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita »:

tariffa n. 36, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilità se entrambi gli assicurati sono in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza di uno di essi.

Roma, addì 9 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(8617)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

Autorizzazione alla « Compagnie du Soleil » - s.a. di assicurazioni, con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia, in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « cristalli ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Compagnie du Soleil » - s.a. assicurazioni, con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia, in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: automobili, furti, infortùni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « cristalli »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Compagnie du Soleil » - s.a. di assicurazioni, con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « cristalli ».

Roma, addì 9 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(8620)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

Autorizzazione alla « Compagnia di Firenze assicurazioni-riassicurazioni » S.p.a., con sede in Firenze, ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Compagnia di Firenze assicurazioni-riassicurazioni », con sede in Firenze, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in vari specificati rami danni, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Vista la circolare n. 145 del 7 gennaio 1960 concernente i criteri e le modalità di esercizio da seguire nella gestione tecnico-amministrativa dei rami credito e cauzioni e le rispettive categorie in cui sono raggruppati i rischi relativi;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « Compagnia di Firenze assicurazioni-riassicurazioni », con sede in Firenze, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni, cristalli, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, spese legali e peritali, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 9 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(8619)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

Autorizzazione alla società per azioni « Levante - Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Genova, ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Levante - Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni », S.p.a., con sede in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: aeronautica, cauzioni, film, trasporti (marittimi), diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Levante - Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni », S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili, cristalli, furti, grandine, pioggia, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, spese legali e peritali, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 9 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(8600)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

Approvazione di due opzioni a scadenza presentate dalla S.p.a. « Compagnia di assicurazione italiana », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. « Compagnia di assicurazione italiana », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni a scadenza, da applicare alle tariffe di assicurazione sulla vita di tipo misto, attualmente in vigore, presentate dalla S.p.a. « Compagnia di assicurazione italiana », con sede in Roma:

1) Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in un capitale assicurato a vita intera per un ammontare pari alla metà di quello originariamente assicurato ed in una somma esigibile immediatamente;

2) Valori di opzione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia.

Roma, addì 9 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(8618)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Lago di Caldaro » o « Caldaro » (in lingua tedesca « Kalterersee » o « Kalterer ») è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro » deve essere ottenuto da uve provenienti dal vitigno Schiava grossa e/o Schiava gentile o Schiava grigia.

E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni: Pinot nero e Lagrein, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 % del totale delle viti esistenti.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro » comprende tutto o in parte i territori dei comuni di: Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Nalles, Andriano e Magrè all'Adige in provincia di Bolzano; Roverè della Luna, Faedo e S. Michele all'Adige in provincia di Trento.

Provincia di Bolzano: la zona di produzione è formata da tre sottozone:

la zona cui appartengono i comuni di Caldaro, Appiano, Cortaccia, Magrè a.A., Termeno e Vadena risulta così circoscritta: la delimitazione inizia a sud di Magrè a.A. in corrispondenza del bivio formato, a quota 215, dalla strada del vino con la comunale che porta al centro abitato. Da tale punto il limite ovest della zona, in direzione nord, è dato dal bosco, raggiungendo, solo per brevi tratti, e cioè in corrispondenza del maso Hofstatt nel comune di Cortaccia, delle località S. Antonio e S. Nicolò nel comune di Caldaro, del maso S. Valentino, nonchè della località Sasso della Croce nel comune di Appiano, il limite altimetrico di m. 600.

In particolare, tale limite ovest, rimane così delimitato: dal bivio suddetto, quota 215, la linea di confine coincide con la strada comunale fino all'inizio dell'abitato di Magrè all'Adige quindi, passa in prossimità della quota 330 in corrispondenza di C. Mayer e per la quota 304. In prossimità del castello di Niclara il limite piega verso sud-ovest passando per quota 518 da dove ripiega verso nord, interseca la strada che porta a Niclara all'altezza della quota 518, prosegue verso nord passando in prossimità delle località Ràin di Sopra fino a giungere maso Hofstatt. Da maso Hofstatt il limite piega verso nord-est sino a C. Weger da cui corre in maniera pressochè parallela alla strada Cortaccia-Termeno passando per le quote 415, 457 per maso Erivert fino a Kastellaz. Da questo punto, il confine — del lato ovest della zona, sempre verso nord — tocca la quota 350, il molino Mayer, Valcovara, maso Disertori fino a giungere maso Undstein qui volge a sud-est passa per Flattenhof da dove aggira alla base il M. di Sella e risale verso nord passando per Unterstein e lungo il sentiero che costeggia Aussester Riegel fino all'inserimento con la strada statale n. 42 (q. 220). Il limite di zona prosegue quindi verso nord, passando per le quote 263, 281, costeggia il Betulletto e Unterplanimimietschi aggira la località Moslen, costeggia la pineta al termine della quale riprende verso nord, passa per S. Antonio, dove la linea di confine coincide con l'acquedotto sotterraneo, e all'esterno dei centri abitati di S. Rocco e S. Nicolò.

A nord di S. Nicolò, il confine segue verso nord-est la carrareccia che si inserisce sulla strada per Pianizza di sopra e costeggia, verso destra, detta strada finchè a nord dell'abitato di Pianizza, il limite volge verso est, aggira escludendole le così dette Buche di Ghiaccio. Risale, quindi, verso nord ed in corrispondenza di maso Nova segue la curva di livello di 600 metri sino al bosco Gfill. Costeggia bosco Gfill attraversa rio dei Prati passa per Castel Corba (q. 444) prosegue sempre verso nord e tocca le quote 464, 449, il castello di Appiano fino ad intersecare la strada Andriano-Riva di Sotto.

Il limite della zona, lasciato il versante ovest, corre in direzione sud-est, segue la strada che congiunge Riva di Sotto con la strada statale n. 24, lasciandola prima del bivio a quota 250 per proseguire in direzione est parallelamente alla strada statale n. 24 fino al km. 240 della strada stessa nella frazione di Frangarto. Facendo quindi angolo in direzione sud, segue il confine comunale di Appiano fino alla casa sull'Adige (Haus an der Etsch).

Costeggia il bosco comprendendo la località Bellavista nonchè la frazione di Colterenzio. Raggiunge S. Antonio di Monticolo, poi il lido di Monticolo; si dirige quindi verso sud, passa per l'albergo Moser e arrivato a quota 469 prende la carrareccia che passa per la valle Fuscalai congiungendosi, così, con il maso Kreit nel comune di Vadena. Ritornando in direzione est e quindi verso nord si identifica con il confine comunale di Vadena seguendolo fino all'altezza del maso Rosi. Si dirige nuovamente verso sud seguendo la fossa di Vadena che corre lungo il piede del monte fino a comprendere il maso Stadio nel comune di Vadena. All'altezza del maso Stadio si volge quindi, verso ovest comprendendo la località Novale al Varco dello stesso comune; raggiungendo la quota 227 sulla sponda est del lago di Caldaro.

Costeggiando il lago predetto in direzione nord-ovest ed, aggirando — escludendoli — i così detti Prati dei Cavalli, raggiunge sulla sponda ovest del lago di Caldaro la località S. Giuseppe al lago, comprendendola. Toccando al km. 10,5 la strada del vino, segue, il confine fra il comune di Caldaro e quello di Termeno fino alla quota 218; raggiunge, escludendolo, il campo sportivo (q. 229), passa al di sopra del maso Moser (q. 225) e del maso Staffler (q. 215) pur esclusi. Dal maso Staffler il confine tocca, sempre in direzione sud-ovest, le quote 213 in corrispondenza del centro abitato di Cortaccia, 214 nella località Rio Largo, 221 all'altezza della località Niclara, seguendo dopo aver intersecato il confine comunale tra Cortaccia e Magrè a.A., la carrareccia che a quota 215 ca. taglia la strada provinciale che porta da Magrè alla stazione ferroviaria di Magrè-Cortaccia. Prosegue poi sempre lungo la carrareccia fino ad incontrare a quota 215 il punto di partenza della descrizione.

Vanno inclusi nella zona precedentemente descritta i vigneti situati nella località Piccolungo del comune di Vadena, tale zona è delimitata a sud-est dal tratto di strada compreso tra le quote 229 e 223 ed anteriormente dalla curva di livello di 300 metri;

la zona del comune di Andriano è circoscritta come segue: il limite, partendo a sud della cava di pietra in corrispondenza della quota 251, segue in direzione nord-ovest la rotabile che costeggia il monte fino al ponte sul rio Gaido, sotto il castello Tordilupo. Continua lungo la linea altimetrica di m. 400, a piè del monte sino a raggiungere il confine comunale che segue fino a quota 250. Ritorna verso sud-est lungo la rotabile Güsshübel per immettersi in corrispondenza del ponte sul rio Gaido (q. 254) sulla vecchia strada Terlano-Andriano. Segue quest'ultima fino all'imbocco della stessa nella nuova strada provinciale Terlano-Andriano tagliandola per seguire, volgendo verso sud, la curva di livello quota 250 fino al punto di partenza della descrizione.

Nel comune di Nalles la linea di delimitazione della zona di produzione ha inizio a sud del comune stesso in corrispon-

denza del bivio (q. 256) della strada Andriano-Nalles. Da questo punto il limite ovest corre in direzione nord-ovest lungo il rio del Bavaro fino a raggiungere il castel del Cigno (q. 357); passa per la quota 385 e 429 fino ad incontrare la linea di confine con il comune di Tesino e lo segue verso nord fino in corrispondenza della quota 280, lascia quindi la linea di confine e piega verso sud, passando per quota 280, interseca la provinciale Nalles-Vilpiano a quota 273 e la provinciale Nalles-Terlano a quota 263, e prosegue, quindi, in direzione sud lungo la carrabile che, passando per le quote 265 e 261, chiude la zona al punto di partenza della descrizione.

Provincia di Trento: la zona di produzione è formata da due sottozone:

Roverè della Luna: la zona di produzione, oltrepassando il confine che divide in Roverè della Luna la provincia di Bolzano da Trento, comprende il territorio dell'anzidetto comune sito tra il monte Craun e la carrareccia che si diparte dalla strada provinciale n. 90 in località Vinchieri dirigendosi a nord fino a ricongiungersi con la strada provinciale n. 90 che segue fino al confine amministrativo con la provincia di Bolzano.

Faedo e S. Michele all'Adige: tale zona comprende tutto il territorio comunale di S. Michele all'Adige posto alla sinistra dell'Adige e parte del territorio del comune di Faedo, in particolare tale zona risulta così delimitata: partendo a sud di maso Torricella, in comune di S. Michele all'Adige, nel punto di incontro tra il confine comunale di S. Michele e il fiume Adige, il limite ovest è rappresentato salendo verso nord dalla sponda sinistra del fiume Adige fino a nord dell'abitato di S. Michele dove incontra il confine comunale di S. Michele e lo segue fino al crocevia della strada statale n. 12 in prossimità di Masetto. Da tale punto il limite corre — prima verso est e poi verso nord — lungo la strada statale n. 12 fino al km. 398, discende quindi verso sud lungo la rotabile che porta al castello Monte Reale, da tale punto il limite si identifica col sentiero che porta a rio dei Molini e con il rio, fino alla località Molini, segue quindi per un breve tratto, la strada che congiunge Faedo con S. Michele all'Adige fino ad incontrare la carrareccia che in direzione sud-ovest porta a maso S Valentino, percorre detta carrareccia fino ad intersecare il confine comunale di Faedo e lo segue, in direzione ovest, finchè a sud delle località Canazzi e Centofinestre si interseca col confine comunale di S. Michele, e lo segue in direzione sud e sud-ovest, fino ad incontrare a sud di maso Torricella, il fiume Adige punto di partenza.

La zona sopra descritta comprende anche la porzione denominata « Nasci » in comune di Faedo sita sulla sinistra della strada statale n. 12 tra il km. 400 e 401 delimitata a nord dal tratto di strada anzidetto e negli altri punti dalle pendici dei monti antistanti (Dosson, M Basso, Gaier Normale).

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini determinate e specifiche caratteristiche di pregio.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 130/ha di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel l'interno delle provincie di Bolzano e Trento.

Art. 6.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' ammessa la correzione con mosti e vini di altre zone nella misura massima del 15 %.

Art. 7.

Il vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosso rubino al granato;
odore: gradevole, profumato e fruttato;
sapore: morbido, armonico, leggermente di mandorla;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,50°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille;
ceneri minime: 2 per mille.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 8.

L'uso della specificazione aggiuntiva « classico » per il vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro » è concesso al prodotto delle zone originarie più antiche, già indicate dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente: « delimitazione dei territori di produzione dei vini tipici « Caldaro-Appiano », « Lago di Caldaro » e così recita:

vino « Caldaro-Appiano »: il territorio di produzione del vino tipico « Caldaro-Appiano » è costituito dalle zone viticole dei comuni di Appiano e Caldaro, ad eccezione del territorio del vino tipico « Lago di Caldaro », del territorio paludoso esistente nei pressi del lago di Caldaro e del comune di Appiano sulla riva destra del fiume Adige a monte del ponte Adige e del territorio alpestre dei due comuni oltre l'altitudine di 600 metri circa;

vino « Lago di Caldaro »: il territorio di produzione del vino tipico « Lago di Caldaro » è quasi isolato dalle altre plaghe viticole del comune di Caldaro. Esso si estende ad ovest ed a nord del lago di Caldaro, coprendo le pendici della zona montana che sovrasta il lago.

Tale territorio è delimitato da una linea che, partendo dal punto più meridionale, ove la particella fondiaria boschiva n. 4209 tocca lo stradone che da Caldaro va verso Trento, segue le particelle fondiarie 4213/3, 4213/2, 4213/1, 4212, 4211, 6777/3, 6777/2, 4207, 4208, 4171, 4169, 4170, 4166, 4165, 4164, 4163, 4157, 4158, 4160, 4159, 3893, 3891, 3912, 3961/1, 3883/2, 3883/3, 3883/4, 3883/34, 3787, 3959, 3963, 3966, 3967, 3984, 6708, 4016, 4015, 4014/2, 4013, 4011, 4021, 4020, 4030, 4041, 4042, 4043, 4044, 4046/1, 4050, 4055, 4058, 4064, 4086, 4085, 4110/2, 4110/1, 4108/2, 4108/1, 4107/2, 4107/1, 4121, 4129, 4135, 4190, 4191, 4193, 4194, 4203, 4222, 4640, 4643, 4644, punto di partenza.

Art. 9.

Il vino « Lago di Caldaro » o « Caldaro » ottenuto da uve selezionate aventi una gradazione alcolica minima naturale di gradi 10,50 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica non inferiore a gradi 11 può portare la qualificazione « scelto » (in lingua tedesca « auslese »), « selezionato » e similari.

Per tale vino non è ammessa la correzione di cui al terzo comma del precedente art. 6.

Art. 10.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Caldaro » o « Lago di Caldaro » qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « riserva » « vecchio » e similari non ammessi dal presente disciplinare.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Caldaro » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,

fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 11.

Fino al compimento di sei annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 10 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 12.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie e recipienti di capacità non superiore a 5 l., è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di ventiquattro mesi da parte dei confezionatori, di trentasei mesi per i non confezionatori e di quarantotto mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopraindicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciate sino ad esaurimento previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi sei.

(8715)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palù del Fersina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Palù del Fersina (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8683)

Autorizzazione al comune di Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Arco (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.662.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8684)

Autorizzazione al comune di Montoro Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968, il comune di Montoro Superiore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.952.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8676)

Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968, il comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.270.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8677)

Autorizzazione al comune di Rolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Rolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.960.971, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8678)

Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Fabbrico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.117.879, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8679)

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Baiso (Reggio Emila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.715.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8680)

Autorizzazione al comune di Castellarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Castellarano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.927.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8681)

Autorizzazione al comune di Albinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Albinea (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.850.497, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8682)

Autorizzazione al comune di San Mauro di Saline ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di San Mauro di Saline (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.946.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8685)

Autorizzazione al comune di Fumane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Fumane (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.258.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8686)

Autorizzazione al comune di Cerro Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Cerro Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.013.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8687)

Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Podenzana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.786.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8688)

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Filattiera (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.991.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8689)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Aulla (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.125.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8690)

Autorizzazione al comune di Monghidoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1968, il comune di Monghidoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.248.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8691)

Autorizzazione al comune di Acquaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Acquaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.451.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8692)

Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Amaroni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.934.372, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8693)

Autorizzazione al comune di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Conflenti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.506.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8694)

Autorizzazione al comune di Decollatura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Decollatura (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.523.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8695)

Autorizzazione al comune di Girifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Girifalco (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.749.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8696)

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Nicotera (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.133.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8697)

Autorizzazione al comune di San Sostene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di San Sostene (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.437.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8698)

Autorizzazione al comune di Sellia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Sellia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.429.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8699)

Autorizzazione al comune di Serrastretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Serrastretta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.831.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8700)

Autorizzazione al comune di Sorbo San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Sorbo San Basile (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.237.697, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8701)

Autorizzazione al comune di Zagarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Zagarise (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.021.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8702)

Autorizzazione al comune di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Roccella Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.642.873, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8703)

Autorizzazione al comune di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Monterosso Almo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.863.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8704)

Autorizzazione al comune di Silius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Silius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8705)

Autorizzazione al comune di Senorbì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Senorbì (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8706)

Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Paulilatino (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8707)

Autorizzazione al comune di Gonnesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Gonnesa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8708)

Autorizzazione al comune di Decimomannu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Decimomannu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8709)

Autorizzazione al comune di Carloforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Carloforte (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8710)

Autorizzazione al comune di Barrali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Barrali (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8711)

Autorizzazione al comune di Ballao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Ballao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8712)

Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Tolentino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 286.902.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8713)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 19 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,60	621,50	621,62	621,525	621,55	621,60	621,51	621,525	621,60	621,60
$ Can.	579,25	579,10	579,25	579,15	578,75	579,25	578,90	579,15	579,25	579,25
Fr Sv.	144,65	144,645	144,64	144,625	144,60	144,65	144,63	144,625	144,65	144,65
Kr. D.	82,85	82,80	82,88	52,855	82,60	82,85	82,83	82,855	82,85	82,85
Kr N	87,02	87,03	87,02	87,015	87 —	87,05	87 —	87,015	87,02	87 —
Kr Sv.	120,54	120,50	120,50	120,43	120,50	120,53	120,52	120,43	120,54	120,55
Fol	170,90	171,04	171,15	171,17112	171,10	170,97	171,05	171,17112	171 —	171 —
Fr. B	12,40	12,386	12,34	12,38875	12,385	12,40	12,33	12,38875	12,40	12,39
Franco francese	124,99	124,97	124,94	124,965	125 —	124,93	124,95	124,965	125 —	124,97
Lst	1485,65	1484,64	1484,65	1484,85	1484,25	1485,65	1484,65	1484,85	1485,65	1485 —
Dm occ.	156,47	156,46	156,49	156,465	156,50	156,48	156,46	156,465	156,47	156,45
Scell Austr.	24,05	24,05	24,05	24,0525	24 —	24,07	24,05	24,0525	24,04	24,05
Escudo Port.	21,71	21,71	21,70	21,7075	21.70	21,70	21,74	21,7075	21,70	21,70
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,90	8,9210	8,90	8,92	8,93	8,9210	8,92	8,92

Media dei titoli del 19 settembre 1968

Rendita 5 % 1935	110,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	95.875
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1968

1 Dollaro USA	621,517
1 Dollaro canadese	579,025
1 Franco svizzero	144,627
1 Corona danese	82,842
1 Corona norvegese	87,007
1 Corona svedese	120,475
1 Fiorino olandese	171,085
1 Franco belga	12,359
1 Franco francese	124,957
1 Lira sterlina	1484,75
1 Marco germanico	156,462
1 Scellino austriaco	24,051
1 Escudo Port.	21,724
1 Peseta Sp.	8,925

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca di Trino, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Trino (Vercelli), da parte della Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara, ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Trino.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate rispettivamente in data 14 e 19 marzo 1968 dalle assemblee straordinarie dei soci della Banca di Trino, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Trino (Vercelli), e della Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Novara, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca di Trino, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Trino (Vercelli), da parte della Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Novara;

2) La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Trino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1968

Il Governatore: CARLI

(8760)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a quattro posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visa la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Considerata l'urgenza di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di ispettore di seconda classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 2.

I posti di cui al precedente articolo sono ripartiti come segue:

a) tre posti per i laureati in ingegneria civile;
b) un posto per i laureati in architettura.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso di uno dei diplomi di laurea precitati e della relativa abilitazione professionale.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti ovvero dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, a sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzone di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano conugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati od al rallestramento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine, dall'Africa italiana, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori esteri e da quelli sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia; in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 e 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) ed 11) della tabella stessa;

f) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio e dei caduti sul lavoro;

g) per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1004;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) ed 8), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Dire-

zione generale dell'aviazione civile Servizio degli affari generali e del personale Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio personale, verrà apposta su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta per la prova orale obbligatoria e la lingua o le lingue scelte per la prova orale facoltativa, indicando altresì se intende sostenere, per ciascuna di esse, anche la prova scritta facoltativa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o da un cancelliere ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, a sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto od in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano *riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte* obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale e con quello attribuito eventualmente a sensi del comma seguente:

La commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle indicate nel successivo art. 15, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina come prescritto dall'art. 11.

I titoli sono validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, anche se per causa non imputabile al candidato, importa l'inapplicabilità allo stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli.

Art. 9.

Le graduatorie di cui ai commi seguenti saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le graduatorie di merito, una per i candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 e l'altra per i candidati di cui alla lettera *b*) del citato articolo, saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti dai candidati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7, salve le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego; l'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte dell'ispettorato sanitario delle Ferrovie dello Stato, i vincitori per accertare l'idoneità fisica all'impiego, anche in rapporto all'obbligo del volo, previsto dall'art. 1 del decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nelle graduatorie di merito, in relazione al numero dei posti conferibili ed alla loro ripartizione prevista nell'art. 2, salvi i diritti di precedenza e preferenza previsti dalle leggi vigenti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di attribuire al quarto nella graduatoria di merito degli ingegneri civili, il posto che non fosse eventualmente coperto dagli architetti.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia; la copia dovrà essere prodotta in bollo; certificato, in bollo, relativo all'abilitazione professionale;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare inoltre che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, in bollo, dal segretario della procura della Repubblica.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati di sesso maschile produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia od estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio dal consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciata in data non anteriore a tre mesi di quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende.

2) titolo di studio e certificato di abilitazione professionale come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo di guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma.

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è, in alcun caso, ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili e per quelli del lavoro, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania ed in Giappone: il documento di cui al successivo punto *c*);

b) per i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93: il documento di cui al successivo punto *c*);

c) per i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza: la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito od alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

d) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta legale rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) per i mutilati ed invalidi per i fatti d'armi verificatisi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione

o della lotta di liberazione od in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ovvero in azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

f) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*): certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

l) per le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g), nonchè, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

m) per i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

n) per i mutilati ed invalidi del lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante l'iscrizione nel relativo elenco (art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851) prescritto anche per le vedove e gli orfani;

o) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

p) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

q) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

r) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi da quella della prova orale, attestante che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi;

v) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella indicata nella precedente lettera *u*); tale documento non deve essere ripresentato agli effetti dell'art. 10 del bando. I predetti, qualora abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno anche un certificato, in bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed indicante la votazione riportata;

z) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività o cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare: certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

w) per i concorrenti che siano dipendenti di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla prova orale, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

x) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati ispettori di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica di consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, membri.

Alla commissione verranno aggregati membri aggiunti per le lingue straniere di cui al successivo art. 15, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 15.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

prove scritte obbligatorie:

1) meccanica razionale;

2) meccanica applicata alle costruzioni;

3) costruzioni civili.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento tecnico, dall'italiano in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

I programmi, per ciascuna delle materie sopraelencate, sono quelli di cui appresso:

meccanica razionale: programma universitario della materia omonima con particolare riguardo alla cinematica del punto, dei sistemi rigidi, dei moti relativi; alla statica dei sistemi rigidi, alla dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali, alle equazioni cardinali della meccanica, al teorema delle forze vive ed al principio dei lavori virtuali;

meccanica applicata alle costruzioni: programma universitario della materia omonima con particolare riguardo alle sollecitazioni semplici e composte dei solidi ad asse rettilineo e relative deformazioni, alle travi a carico indiretto, alle travi percorse da carichi mobili, ai sistemi piani statisticamente indeterminati ed al calcolo delle incognite iperstatiche;

costruzioni civili: programma universitario della materia omonima con particolare riguardo alle strade ordinarie e ferroviarie, alle opere idrauliche, ai ponti, allo studio e dimensionamento di una struttura in cemento armato od in ferro con calcoli di stabilità e di verifica dei vari elementi che la costituiscono.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, su:

1) cenni sulle leggi ed i regolamenti in materia di lavori pubblici e sul regolamento per la contabilizzazione dei lavori dello Stato;

2) materiali da costruzione e norme per la prova e l'accettazione di detti materiali;

3) norme internazionali in materia di aerodromi (allegato 10 alla convenzione di Chicago sull'O.A.C.I.);

4) cenni sull'ordinamento e sulle attribuzioni della Direzione generale dell'aviazione civile, del R.A.I. e dell'Aero club d'Italia;

5) cenni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

6) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento tecnico da almeno una lingua straniera scelta fra quelle precitate ed indicata nella domanda di ammissione, nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1968
Registro n. 9 *Trasp. e A. C. Isp. Gen. av. Civ., foglio n.* 218

ALLEGATO

Schema della domanda di
ammissione su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio 11 - Personale - Piazzale degli Archivi - 00100 ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quattro posti di ispettore di seconda classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . presso l'Università di . . . . il . . . . di aver conseguito l'abilitazione professionale, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità . . . . . . dal . . . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . .).

Per la prova obbligatoria orale di lingua straniera sceglie la lingua . . . . (chiede altresì di sostenere anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere la prova scritta e/o orale facoltativa anche nelle seguenti altre lingue . . . .).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata come prescritto nel bando.

(8383)

Avviso di rettifica

Il titolo « Costituzione della commissione per la visita medica prevista per i vincitori del concorso a sei posti di operaio in prova di 2ª categoria, con la qualifica di meccanico, presso la Direzione generale dell'aviazione civile. » pubblicato a pagina 5327 della *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 31 agosto 1968, deve intendersi riferito al comunicato pubblicato a pag. 5358 della *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 2 settembre 1968 e, viceversa, il titolo di questo comunicato va riferito al primo.

(8588)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di esperto in lingue estere

Le prove scritte del concorso a sei posti di esperto aggiunto in lingue estere, indetto con decreto ministeriale 00202 del 25 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 1968, avranno luogo in Roma presso il Ministero degli affari esteri, Palazzo della Farnesina, con inizio il 7 ottobre 1968, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di componimento di storia e civiltà.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi al sesto piano della suddetta sede alle ore otto e trenta minuti, muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

(8748)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito dei concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe, nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto: a undici posti, riservati a periti meccanici; a cinque posti, riservato a periti elettrotecnici.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, della amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di luglio 1968, è pubblicato il decreto ministeriale numero 00/35834 del 22 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio successivo, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 252, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e sono stati dichiarati i vincitori dei concorsi di cui sopra, indetti con decreto ministeriale del 10 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 13 luglio 1967.

(8635)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale parte 2ª n. 28 dell'11 luglio 1968, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1968, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1966.

(8636)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Ricostituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1960, n. 2809, col quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni della provincia di Reggio Emilia alla data del 30 novembre 1960;

Visto il successivo decreto n. 1454 in data 2 dicembre 1961 col quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato che, dato il lungo tempo trascorso, la commissione deve essere ricostituita in quanto nuove norme nel frattempo hanno modificato la composizione della stessa;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Reggio Emilia, dall'ordine provinciale dei medici, nonchè dai comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

E' annullato il decreto n. 1454 in data 2 dicembre 1961.

La nuova commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi è costituita come appresso:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Renzulli dott. Alberto, medico provinciale capo - dirigente dell'ufficio sanitario di Modena;

Cugniolio prof. Giovanni, libero docente in ostetricia e ginecologia, primario ostetrico-ginecologico dell'arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia;

Bernini dott. Giuseppe, specialista in ostetricia e ginecologia, libero professionista;

Mendolia dott. Giacomo, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione civile dell'interno;

Verzelloni Elvira, ostetrica condotta di Albinea.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 2 settembre 1968

Il medico provinciale: PODESTÀ

(8616)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.